



COMUNE DI VINOVO

(Città Metropolitana di Torino)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n° 82/CC

=====

OGGETTO: Imposta Comunale Propria (IMU). Determinazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2024

=====

L'anno Duemilaventitre addì Ventuno del mese di Dicembre alle ore 16:00 nella solita sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

NUM.	COGNOME NOME	PRES.	ASS.	NUM.	COGNOME NOME	PRES.	ASS.
1.	GUERRINI Dr. Gianfranco	X		10.	CRANCO Jennifer	X	
2.	MIDOLLINI Maria Grazia	X		11.	DONATIELLO Cinzia	X	
3.	SANDRONE Chiara Carlotta	X		12.	PORTOLESE Giuseppe	X	
4.	CERULLI Francesco	X		13.	MAIRO Maria Teresa	X	
5.	ALESSIATO Giuseppe	X		14.	RAVIOLO Angelo	X	
6.	SPADA Dario	X		15.	BARISONE Mauro	X	
7.	USAN Nerio	X		16.	MARENCO Stefano Domenico	X	
8.	PASSARELLO Carmela		X	17.	PALERMO Mariangela	X	
9.	VIGNALI Fernando	X					

Assume la presidenza il Sig. Giuseppe ALESSIATO, Presidente del Consiglio Comunale di Vinovo.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale CATTI Dr. Giulio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 284 del 05/12/2023 presentata dall'ufficio RAGIONERIA;

L'Assessore relaziona:

VISTO che la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 la c.d. "Legge di Bilancio 2020" art. 1 comma 738 stabilisce: *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*

VISTI i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 160/2019 che stabiliscono le aliquote relative all'Imposta Municipale propria:

- comma **748** l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento,
- comma **749** dall'imposta dovuta per l'abitazione principale si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00,
- comma **750** l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento,
- comma **751** fino all'anno 2021 l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento,
- comma **752** l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla fino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento,
- comma **753** per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni con deliberazione del consiglio comunale possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento,
- comma **754** per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento,

VISTO l'art.1 della Legge 160/2019 comma **751** che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

Visti:

- l'art.1 della Legge 160/2019 comma **756**, il quale recita *"...A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 **esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato"***;
- l'art.1 della Legge 160/2019 comma **757**, il quale recita: *"... **la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il***

prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote”;

- il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2023 che individua le fattispecie e indica le modalità per la redazione del prospetto da allegare alla deliberazione di approvazione delle aliquote;
- visto l'emendamento approvato in Senato al ddl di conversione in legge (Atto Senato n. 899) del dl n. 132/2023, con cui viene prorogato al 2025 l'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IMU (Imposta Municipale Unica), approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 24 giugno 2020;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTO l'art. 1 comma 767 della Legge 160/2019 il quale dispone:” *Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.*”

RICHIAMATO l'art. 151 comma 1 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i ai sensi del quale gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, il termine può essere differito con Decreto dal Ministero dell'Interno in presenza di particolari esigenze;

VISTO l'art. 174 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il DUP sono predisposti dall'organo esecutivo e da questi presentato all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno;

IN MERITO all'applicazione delle aliquote dei tributi comunali viene previsto di non determinare modifiche delle altre aliquote rispetto a quanto già deliberato nell'anno 2023;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i.;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:

- Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;
- Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

- **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- **di determinare** l'applicazione per l'anno 2024, relativamente all'Imposta Municipale Unica, delle seguenti aliquote:
 - o un'aliquota del 6,00 (sei virgola zero) per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e alle relative pertinenze (categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze);
 - o un'aliquota del 1,00 (uno virgola zero) per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - o per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota è fissata al 10,1 (dieci virgola uno) per mille di cui la quota pari al 7,6 per mille è riservata allo stato;
 - o per i terreni agricoli l'aliquota è fissata al 9,6 (nove virgola sei) per mille;
 - o un'aliquota dell'8,00 (otto virgola zero) per mille per gli immobili locati con contratti a canone concordato;
 - o un'aliquota del 10,1 (dieci virgola uno) per mille, senza differenziazioni, per le altre tipologie di immobili;
- **di confermare** le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2024:
 - per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale, si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- **di demandare** all'ufficio tributi la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dedicato del portale del federalismo fiscale

Uditi:

- a) la parte motiva;
- b) la proposta dell'Assessore;
- c) senza sviluppo di discussione.

Preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n. 267/2000, da parte dei Responsabili dei Servizi competenti, relativi alla regolarità tecnica (FAVOREVOLE) e contabile (FAVOREVOLE).

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

presenti	n. 16
votanti	n. 16
astenuti	n. 1 (Barisone)
voti favorevoli	n. 10
voti contrari	n. 5 (Mairo, Raviolo, Marengo, Palermo, Portolese).

DELIBERA

Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell'Assessore in ogni sua parte ritenendo le stesse integranti e sostanziali del presente dispositivo.

IL PRESIDENTE
ALESSIATO Giuseppe *

IL SEGRETARIO GENERALE
CATTI Dr. Giulio *

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – www.comune.vinovo.to.it – per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 15 febbraio 2024.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dr. Gianluca MARANNANO *

La presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267;**

IL SEGRETARIO GENERALE
CATTI Dr. Giulio *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.